



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per i rimborsi previsti dall'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, per le spese di viaggio e permanenza sostenute in occasione di accessi in strutture sanitarie fuori provincia.

Il giorno **19 Maggio 2006** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARGHERITA COGO
MARCO BENEDETTI
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'art. 34 della L.P. 5 settembre 1988 n. 33, dispone che la Provincia Autonoma di Trento assume a proprio carico le spese di viaggio e di permanenza, connesse con la fruizione da parte dei soggetti aventi titolo, alle prestazioni sanitarie in Italia e all'estero, riguardanti particolari interventi e gravi patologie non adeguatamente erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale.

Per l'effettuazione delle suddette spese di competenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, a norma della legge provinciale 1 aprile 1993 n. 10, la Giunta provinciale con



proprio provvedimento assegna annualmente alla stessa Azienda una somma pari alla disponibilità stanziata sul capitolo 441250 del bilancio provinciale per l'anno di riferimento, la quale viene erogata su presentazione, al Servizio provinciale competente nella materia dell'economia sanitaria, di apposita richiesta debitamente documentata.

I criteri e le modalità per l'applicazione della suddetta normativa sono stati fino ad ora disciplinati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1643 di data 10 febbraio 1989 successivamente modificata ed integrata con provvedimenti di Giunta provinciale n. 9912 di data 2 agosto 1991 e n. 4189 di data 5 aprile 1993.

Ciò premesso, si ritiene opportuno procedere ad una revisione delle vigenti direttive, valutata la necessità di procedere ad aggiornare le condizioni e gli ammontari massimi dei rimborsi. In particolare con la presente direttiva viene proposta una riorganizzazione delle disposizioni, accompagnata dalla rivisitazione degli aspetti di seguito elencati:

- il limite giornaliero fissato per la permanenza dell'assistito o del suo accompagnatore in strutture alberghiere o ricettive di altra natura, attualmente pari a euro 51,00, viene aggiornato ad euro 70,00 per l'Italia e 100,00 per l'estero;
- viene ridefinita la documentazione da presentare da parte dell'Azienda medesima al momento della richiesta di rimborso alla Provincia, per reperire maggiori informazioni sul tipo di rimborso richiesto;
- viene stralciata la parte delle direttive riguardate le prestazioni erogate ad invalidi civili, a seguito della abrogazione dell'articolo 38 della L.P. 33/88, avvenuta con legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- viene disciplinata la possibilità di usufruire, in caso di urgenza, delle prestazioni di trasporto aereo protetto, su supervisione del Servizio Trentino Emergenza – 118.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti in premessa citati;
- visto l'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le "direttive all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per i rimborsi previsti dall'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33, per le spese di



**PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO**

viaggio e permanenza sostenute in occasione di accessi in strutture sanitarie fuori provincia“ di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente a decorrere dal 1 luglio 2006 la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1643 di data 10 febbraio 1989 e successive modificazioni;
- 3) di notificare il presente provvedimento all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che, agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse già assegnate all'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari con provvedimento giuntale n. 208 del 10 febbraio 2006.